Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCIV seduta pubblica, per martedì 19 novembre 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. (Approvato dal Senato). (3265).

(9189)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **1184**.

Istituzione di alcune accademie di belle arti e licei artistici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti di istruzione artistica sottoelencati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituite le seguenti accademie di belle arti, licei artistici autonomi e sezioni staccate degli stessi:

1) Accademia di belle arti di Bari;
2) Accademia di belle arti di Foggia;
3) liceo artistico di Aversa;
4) liceo artistico di Cassino;
5) liceo artistico di Cosenza;
6) liceo artistico 2° di Firenze;
7) liceo artistico di Lovere;
8) liceo artistico 2° di Milano;
9) liceo artistico di Novara;
10) liceo artistico di Padova;
11) liceo artistico di Porto San Giorgio;
12) liceo artistico 3° di Roma;
13) liceo artistico di Siderno;
14) liceo artistico 2° di Torino;
15) liceo artistico di Treviso;
16) liceo artistico di Eboli (sezione staccata del liceo artistico di Salerno);
17) liceo artistico di Valdagno (sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia).

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico ed i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle *A* annesse al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle *B* annesse al presente decreto firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 44. — SCIARRETTA

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

Numero dei corsi dell'Accademia: 1 di pittura; 1 di scultura; 1 di scenografia

Denominazione delle cattedre	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione (1)	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale assistente		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario		
Bidelli	6	—

(1) Con l'obbligo di completare l'orario di insegnamento con altre otto ore nella scuola libera del nudo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

Numero dei corsi dell'Accademia: 1 di pittura; 1 di scultura; 1 di scenografia

Denominazione delle cattedre	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione (1)	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale assistente		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario		
Bidelli	6	—

(1) Con l'obbligo di completare l'orario di insegnamento con altre otto ore nella scuola libera del nudo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI AVERSA

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI CASSINO

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI COSENZA

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL II LICEO ARTISTICO DI FIRENZE

Numero dei corsi 4 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	6	—	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	3	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	4	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	2	—	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	6
Ornato disegnato	6
Figura e ornato modellato	6
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI LOVERE

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL II LICEO ARTISTICO DI MILANO

Numero dei corsi 4 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	6	—	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	3	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	4	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	2	—	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	6
Ornato disegnato	6
Figura e ornato modellato	6
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI NOVARA

Numero dei corsi: 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI PADOVA

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI PORTO SAN GIORGIO

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL III LICEO ARTISTICO DI ROMA

Numero dei corsi 4 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	6	—	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	3	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	4	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	2	—	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	6
Ornato disegnato	6
Figura e ornato modellato	6
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI SIDERNO

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL II LICEO ARTISTICO DI TORINO

Numero dei corsi 4 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	6	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	6	—	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	3	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	4	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	2	—	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	6
Ornato disegnato	6
Figura e ornato modellato	6
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	6

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI TREVISO

Numero dei corsi 3 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione . .	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo

Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DEL LICEO ARTISTICO DI SALERNO ISTITUITA IN EBOLI

Numero dei corsi 2 di II sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Religione . . .	1	—
Figura disegnata	3	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato .	3	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	3	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	3	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	1	—
Storia arte . .	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia . . .	2	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica . .	2	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Personale amministrativo

Carriera di concetto	—
Carriera esecutiva	2
Carriera ausiliaria	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DEL LICEO ARTISTICO DI VENEZIA ISTITUITA IN VALDAGNO

Numero dei corsi 2 di II sezione

Materie	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Religione . . .	1	—
Figura disegnata	3	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato . . .	3	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	3	Nelle classi III e IV di un corso oppure II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	3	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	1	—
Storia arte	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia .	2	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica .	2	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	Nelle classi I, II e III di due corsi

Personale amministrativo

Carriera di concetto .	—
Carriera esecutiva . . .	2
Carriera ausiliaria . . .	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI *BARI*

Sede	Importo contributo annuo
Accademia di belle arti di Bari .	L. 10 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

Sede	Importo contributo annuo
Accademia di belle arti di Foggia . .	L. 10 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI AVERSA

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Aversa . .	L. 5 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI CASSINO

Sede —	Importo contributo annuo —
Liceo artistico di Cassino	L. 5 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI COSENZA

Sede —	Importo contributo annuo —
Liceo artistico di Cosenza . . .	L. 5 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL II LICEO ARTISTICO DI FIRENZE

Sede —	Importo contributo annuo —
II Liceo artistico di Firenze	L. 6 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI LOVERE

Sede —	Importo contributo annuo —
Liceo artistico di Lovere . .	L. 5 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL II LICEO ARTISTICO DI MILANO

Sede —	Importo contributo annuo —
II Liceo artistico di Milano . .	L. 6 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI NOVARA

Sede —	Importo contributo annuo —
Liceo artistico di Novara . . .	L. 5 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI PADOVA

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Padova	L. 5.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI PORTO SAN GIORGIO

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Porto San Giorgio	L. 5.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL III LICEO ARTISTICO DI ROMA

Sede	Importo contributo annuo
III Liceo artistico di Roma	L. 6.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI SIDERNO

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Siderno	L. 5.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL II LICEO ARTISTICO DI TORINO

Sede	Importo contributo annuo
II Liceo artistico di Torino	L. 6.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Treviso	L. 5.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI ALLA SEZIONE STACCATA DEL LICEO ARTISTICO DI SALERNO ISTITUITA IN EBOLI

Sede	Importo contributo annuo
Salerno - Sezione staccata di Eboli	L. 2.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI ALLA SEZIONE STACCATA DEL LICEO ARTISTICO DI VENEZIA ISTITUITA IN VALDAGNO.

Sede	Importo contributo annuo
Venezia - Sezione staccata di Valdagno	L. 2.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

LEGGE 8 ottobre 1974, n. 535.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI
PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE.

IL GOVERNO ITALIANO

e

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA

Desiderosi di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1) Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:

a) per quanto concerne l'Italia:

i) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

ii) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

iii) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;

iv) le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (qui di seguito denominate « imposta italiana »);

b) per quanto concerne l'Australia:

l'imposta del Commonwealth sui redditi, inclusa la sovrimposta sull'importo non distribuito dei redditi distribuibili di una società privata (qui di seguito denominata « imposta australiana »).

2) Il presente accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Articolo 2.

1) Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;

b) il termine « Australia » include qualsiasi territorio facente parte del Commonwealth dell'Australia o posto sotto la sua giurisdizione e qualsiasi territorio da quest'ultimo governato sulla base di un accordo di amministrazione fiduciaria;

c) i termini « Stato contraente » ed « altro Stato contraente » designano l'Italia o l'Australia, a seconda del contesto;

d) il termine « impresa italiana » designa un'impresa avente la sede della direzione effettiva in Italia;

e) il termine « impresa australiana » designa una impresa avente la sede della direzione effettiva in Australia;

f) l'espressione « impresa di uno Stato contraente » designa una impresa italiana od una impresa australiana, a seconda del contesto;

g) il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta australiana, a seconda del contesto;

h) l'espressione « esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale » designa l'esercizio della navigazione aerea per il trasporto di persone, animali, merci o posta tra:

i) l'Italia e l'Australia;

ii) l'Italia e qualsiasi altro Paese;

iii) l'Australia e qualsiasi altro Paese;

iv) Paesi diversi dall'Italia o dall'Australia o località di uno qualsiasi di detti Paesi,

e con riguardo ad un'impresa impegnata in tale esercizio, comprende la vendita di biglietti per tale trasporto e la fornitura dei servizi ad esso connessi, sia per l'impresa stessa che per qualsiasi altra impresa impegnata in detto esercizio.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo in uno degli Stati contraenti, ogni espressione ivi usata, ma non definita avrà, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato contraente relativa alle imposte cui il presente accordo si riferisce.

Articolo 3.

1) Gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale o derivanti dal trasporto aereo di persone, animali, merci o posta tra località entro detto Stato contraente, saranno esentati dall'imposta nell'altro Stato contraente.

2) L'esenzione prevista al paragrafo 1) del presente articolo si applicherà alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico

internazionale ed ottenuti da un'impresa di uno Stato contraente mediante la partecipazione ad un servizio in *pool*, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale d'esercizio.

Articolo 4.

1) Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2) Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in Italia, per il periodo di imposta iniziato il 1° gennaio 1966 e per i periodi di imposta successivi;

b) in Australia, per l'anno fiscale iniziato il 1° luglio 1966 e per gli anni fiscali successivi.

Articolo 5.

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma ciascuno degli Stati contraenti può il, o prima del, 30 giugno di qualsiasi anno solare successivo al 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente accordo cesserà di avere effetto:

a) in Italia, per il periodo d'imposta che comincia il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione è stata fatta; e

b) in Australia, per l'anno fiscale che comincia il 1° luglio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione è stata fatta e per gli anni fiscali successivi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice esemplare, a Canberra il 13 aprile 1972, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano
Paolo CANALI

Per il Governo del Commonwealth d'Australia
Billy SNEDDEN

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1974, n. 536.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei n. 521 posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della predetta anzianità di servizio, uno dei quali assegnato alla cattedra di metodi di osservazione e misura della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62 i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986; 3 dicembre 1970, n. 1201, con i quali, in applicazione del disposto di cui al citato ultimo comma dell'art. 15, sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348;

Considerato che a seguito del concorso riservato bandito dall'Università di Pisa per il posto di assistente alla cattedra di metodi di osservazione e misura della facoltà di ingegneria, il posto stesso non è stato coperto con la nomina in ruolo di assistente straordinario;

Considerato che detto posto è tuttora vacante;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di metodi di osservazione e misura della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di chirurgia toracica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 108. — SCIARRETTA

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 6 dicembre 1971, n. 1065)

Nel primo comma dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065: « Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971, dove è scritto: « ... è *riservato* allo Stato », leggasi: « ... è *riversato* allo Stato ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1974.

Nomina della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, con cui il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere della commissione ivi prevista;

Ritenuta la necessità di nominare i membri non parlamentari della commissione predetta;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia comunicate con nota del 24 agosto 1974;

Viste le designazioni del Consiglio superiore della magistratura comunicate con nota del 12 luglio 1974 numero 9159 di prot.;

Viste le designazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione comunicate con nota del 24 maggio 1974, n. 1188 di prot.;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense comunicate con nota del 7 maggio 1974, n. 46/74 di prot.;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri comunicate con nota del 2 settembre 1974, n. 4521/18507/3.10.5 di prot.;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Vassalli prof. Giuliano, ordinario di diritto penale nell'Università di Roma;

Viviani on. avv. Agostino, presidente della commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Serra dott. Nicola, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, Roma;

Bertoni dott. Raffaele, magistrato di corte di appello applicato alla Corte suprema di cassazione, Roma;

Barba dott. Mario, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori in funzione di consigliere della Corte suprema di cassazione, Roma;

Bonelli dott. Giovanni Battista, magistrato di appello con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano;

Calderone dott. Carmelo Renato, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del tribunale di Roma;

Cicala dott. Mario, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Torino;

Barile prof. Paolo, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Firenze;

Cavallari prof. Vincenzo, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Ferrara;

Pisapia prof. Giandomenico, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Milano;

Sabatini prof. Giuseppe, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Roma;

Siracusano prof. Delfino, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Catania;

Casalinuovo avv. Aldo, avvocato del foro di Catanzaro;

Ungaro avv. Filippo, avvocato del foro di Roma;

Aymone avv. Vittorio, avvocato del foro di Lecce;

Alessi avv. Giuseppe, avvocato del foro di Caltanissetta;

Campanelli prof. Leonardo, sostituto procuratore generale militare con funzioni di procuratore militare della Repubblica di Roma;

Chiarotti prof. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato, Roma.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione spetta il trattamento di missione ed il compenso previsto dalle leggi vigenti.

La spesa occorrente, prevista in L. 10.000.000 graverà per L. 8.000.000 sul cap. 1051 e per L. 2.000.000 sul cap. 1024 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia dell'anno finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1974

LEONE

ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 56

(9138)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Nomina della segreteria prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuto che, ai sensi del citato art. 1, ultimo comma, occorre nominare la segreteria che deve assistere la commissione prevista dalla norma predetta;

Decreta:

Art. 1.

La segreteria prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, è così costituita:

Beria di Argentine dott. Adolfo, magistrato di cassazione addetto al Ministero di grazia e giustizia, segretario generale e coordinatore della riforma;

Mastropaolo dott. Fulvio, magistrato di tribunale, pretura di Latina;

Lattanzi dott. Giorgio, magistrato di tribunale, tribunale di Roma;

Fulgenzi dott. Renato, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Cataldi in Fargnoli dott.ssa Grazia, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Ai componenti la commissione spetta il trattamento di missione ed il compenso previsto dalle leggi vigenti.

La spesa occorrente, prevista in L. 2.000.000, graverà per L. 1.500.000 sul cap. 1051 e per L. 500.000 sul capitolo 1024 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia dell'anno finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 57

(9140)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965 riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 494 del 25 febbraio 1970, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Liguria;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne dei nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perché sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Considerato che presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria non risulta attualmente addetto alcun ispettore generale del genio civile, per cui occorre far riserva di procedere con successivo provvedimento alla relativa nomina ai sensi dell'art. 8 lettera *b*) della citata legge n. 57/1962 in seno al comitato di cui sopra;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Genova e l'Associazione generale cooperative italiane non hanno dato riscontro alle richieste in data 12 ottobre 1972 rispettivamente n. 216 e n. 242 di designare la terna di nominativi fra cui scegliere il rispettivo rappresentante ai sensi dell'art. 8, lettera *f*) e lettera *g*) della legge citata;

Ritenuto che al fine di non procrastinare ulteriormente la ricostituzione del comitato di cui sopra, in vista dell'urgenza del suo funzionamento, sia opportuno provvedere all'emanazione del presente decreto con riserva di integrare il citato organo con i rappresentanti della provincia di Genova e dell'Associazione generale delle cooperative italiane dopo che le dette amministrazioni avranno effettuato la segnalazione di cui sopra è cenno;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Liguria costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Gallerani dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Solinas dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Bradaschia ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vingiani dott. Francesco Saverio, in rappresentanza della pubblica istruzione;

Maselli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Arsena dott. ing. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Coli dott. ing. Dino, in rappresentanza del Ministero delle poste e le telecomunicazioni;

Semplici dott. Sante, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e l'artigianato;

Bugna arch. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

magg. genio s.p.e. Pesaresi Piero, in rappresentanza del Ministero della difesa;

De Bernardis dott. ing. Ernesto, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Sibilla ing. arch. Angelo, in rappresentanza della giunta regionale;

Gabelli dott. Rino, in rappresentanza del magistrato per il Po;

Gamberoni geom. Franco, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue; Custo geom. Giò Franco, designato dalla Confederazione cooperative italiane; in rappresentanza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Zampichelli dott. ing. Vincenzo, Bianchi dott. ingegnere Augusto, Valdata dott. ing. Natale, Bonati cav. Vertunno, Grosso dott. Giuseppe, Mareni dottore ing. Giorgio, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana, Carbone Michele, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato, Ferrea Cesare, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato, in rappresentanza delle categorie dei costruttori;

Presa Lelio, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL), Errico Silvio, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL), Genesi Eligio, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL), in rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate.

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di nominare gli ispettori generali del genio civile di cui all'art. 8 lettera *b*) della legge in premessa, allorché sarà stato assegnato al Provveditorato alle opere pubbliche di Genova almeno un ispettore; ciò in quanto attualmente non vi è alcun funzionario con detta qualifica in servizio presso il citato istituto.

Si fa riserva, inoltre, di nominare il rappresentante della amministrazione provinciale di Genova nonché il rappresentante dell'Associazione generale delle cooperative italiane non appena saranno state comunicate a questo Ministero le rispettive designazioni, ai sensi dell'art. 8 lettera *f*) e lettera *g*) della stessa legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 366

(8627)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965 riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 493 del 25 febbraio 1970, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Veneto;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Venezia non ha dato riscontro alla richiesta in data 12 ottobre 1972, n. 215, più volte sollecitata, di designare la terna fra cui scegliere il rappresentante ai sensi dell'art. 8, lettera *f*), della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

Viste le terne dei nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perché sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Ritenuto che al fine di non procrastinare ulteriormente la ricostituzione del comitato di cui sopra in vista dell'urgenza del suo funzionamento, sia opportuno provvedere all'emanazione del presente decreto con riserva di integrare il citato organo con il rappresentante della provincia di Venezia dopo che l'ente locale predetto avrà effettuato la segnalazione di cui sopra è cenno;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Veneto costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Olita dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Baldin dott. ing. Bruno, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Coilenea Iserma dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Carozzo dott. ing. Bruno, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vittozzi Pellegrino dott.ssa Vittoria, in rappresentanza della pubblica istruzione;

Piccoli dott. Gualfardo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste;

Filippi dott. ing. Augusto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Marchesi dott. ing. Sandro, in rappresentanza del Ministero delle poste e le telecomunicazioni;

Buccari dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e l'artigianato;

Bonato dott. ing. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

Patussi col. Leo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Ferrazin dott. ing. Francesco, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Borrelli dott. ing. Antonio, in rappresentanza della giunta regionale;

Gabelli dott. Rino, in rappresentanza del magistrato per il Po;

Dedemo Russo rag. Elisetta, designata dall'Associazione generale delle cooperative italiane, Pegorer geom. Claudio, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e Bellato dott. Riccardo, designato dalla Confederazione cooperative italiane, in rappresentanza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Agostini dott. ing. Silvio, Cattelan dott. ing. Angelo, Niccoletti dott. Alessandro, Badon Giorgio e Facco dottor Antonio, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana, Marchi Luigi, designato dall'Associazione nazionale industria edili minori C.O.N.F.A.P.I., Cagnatti Antonio e Zampieri Renzo, designati dalla Confederazione generale dell'artigianato, in rappresentanza delle categorie dei costruttori;

Albieri Walter, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL), Pennestre Mario, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL) e Brescaccin Armando, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL), in rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate.

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di nominare il rappresentante della provincia di Venezia dopo che questa avrà provveduto alla segnalazione della terna fra cui scegliere tale rappresentante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 367

(8626)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere riguardanti l'ampliamento della centrale teleselettiva S.I.P. di Milano-Turro.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visti il regio decreto 22 febbraio 1936, n. 645, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ed inerenti norme regolamentari;

Vista la convenzione del 21 ottobre 1964 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive convenzioni aggiuntive del 1968 e 1972;

Viste le domande e la documentazione, prodotte dalla suddetta S.I.P., intese ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere di ampliamento della centrale teleselettiva di Milano-Turro;

Viste le inerenti favorevoli valutazioni dei competenti organi tecnici dell'amministrazione;

Visto, altresì, il decreto ministeriale 9 gennaio 1963 approvativo del piano di sviluppo della rete telefonica urbana di Milano;

Considerate le esigenze del pubblico servizio telefonico relative alla città di Milano e la conseguente, pressante urgenza delle suindicate opere di ampliamento, peraltro già in fase di avanzata realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili le opere riguardanti l'ampliamento della centrale teleselettiva S.I.P. di Milano-Turro.

Art. 2.

I lavori e le espropriazioni conseguenti saranno iniziati il 20 settembre 1974 per compiersi entro il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: TOGNI

(8801)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pordenone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 marzo 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle risorgive interessante i comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal gruppo coltivatori diretti del comune di Chions, dal consiglio comunale di Chions, dal consorzio bonifica « Bacino del Reghera », dal sig. Pegolo Ivo, dal sig. Lorenzo Ferrato Sbrojavacca, e dal consorzio acquedotto basso Livenza, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si tratta di località in parte ubicate nel comune di Chions ed in parte nel comune di S. Vito al Tagliamento, interessata dal fenomeno cosiddetto delle risorgive che, nel caso specifico, costituisce, col suo patrimonio naturalistico, ormai una rarità nello ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. Le tipiche zone con fondo a ghiaieto da cui affiora l'acqua con ef-

fetto particolarmente suggestivo, si accostano agli ampi appezzamenti su cui insistono i tipici boschi con carattere ceduo ove allignano piante come Farnia, Carpino bianco, Frassino, Olmo ed altre specie tipiche della pianura veneto-friulana. Interessante è la composizione del sottobosco che ivi conserva le caratteristiche della flora propria del postglaciale, sottobosco che ha potuto essere conservato grazie al fenomeno delle acque risorgenti.

Come si può constatare, l'insieme, oltre presentare caratteristiche paesistiche cariche di struggente bellezza dove estese macchie di vegetazione si riflettono in calme superfici d'acqua, costituisce anche consistenza naturale interessante ai fini di considerazioni storiche, ambientali, naturalistiche, urbanistiche e scientifiche. La particolare configurazione dei luoghi ha permesso e permette tuttora anche la proliferazione di una fauna che determina con gli alberi cedui, il sottobosco, le distese d'acqua, una riserva di beni scientifico-naturalistici di primaria importanza. La località è inoltre resa più pittoresca dai notevoli ruderi di un'alta torre medioevale e da piccoli edifici minori, da una chiesetta e da mulini, strutture queste legate a metodi di attività lavorativa rurale dei tempi trascorsi;

Decreta:

La zona delle risorgive sita nel territorio dei comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata:

comune di Chions: cominciando da nord: tratto del confine col comune di S. Vito al Tagliamento, i mappali 3, 33, 79, 14, 16, 18, 29, 28 del foglio 10 del comune di Chions; tratto della roggia del Molino lungo il mappale 42 del foglio 9 del comune di Chions; tratto del confine col comune di Sesto al Reghena; tratto della strada comunale « Braidacurti », la strada vicinale del Lago sino al punto d'interseco col confine suddetto col comune di S. Vito al Tagliamento;

comune di S. Vito al Tagliamento: cominciando da sud: tratto del confine col comune di Chions, i mappali 87, 64, 63, 36, 73, 42, 84 del foglio 39 del comune di S. Vito al Tagliamento; i mappali 13, 14, 23, 18, 17 del foglio 40 del comune di S. Vito al Tagliamento, sino a congiungersi col predetto confine di comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pordenone.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trieste curerà che i comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Verbale n. 1

Oggi quattordici del mese di marzo millenovecentosettantatre alle ore 10, debitamente convocata dal presidente con lettera n. 629 del 9 marzo 1973, presso la sede provinciale di Pordenone sita in quella città, piazza Costantini n. 3, si raduna per la prima volta la commissione per le bellezze naturali e paesistiche della provincia di Pordenone.

(*Omissis*).

L'argomento all'ordine del giorno è lo studio per un vincolo delle cosiddette risorgive riferite ai comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento.

(*Omissis*).

Trattandosi di zona interessante i due predetti comuni di Chions e S. Vito al Tagliamento, per passare alla votazione, si prega il sindaco di S. Vito al Tagliamento di uscire momentaneamente dalla sala in modo di permettere la votazione del vincolo in comune di Chions.

(*Omissis*).

Rilevato che i voti favorevoli alla predetta proposta di vincolo sono 4 e 3 i pareri sfavorevoli, il presidente dichiara, ai sensi della legge n. 1497, che viene accettata la proposta per l'apposizione del vincolo delle risorgive in comune di Chions, secondo la prima configurazione e cioè quella desunta dallo studio fatto dalla citata commissione regionale secondo le confinanze che verranno più sotto descritte.

Successivamente, fatto uscire il sindaco di Chions, rientra il sindaco di S. Vito al Tagliamento.

Si procede ad altra votazione con caratteristiche e principi analoghi alla precedente.

(*Omissis*).

Rilevato che i voti favorevoli alla predetta proposta di vincolo sono 5 e 2 i pareri sfavorevoli, il presidente dichiara, ai sensi della legge n. 1497, che viene accettata la proposta per l'apposizione del vincolo delle risorgive in comune di S. Vito al Tagliamento, secondo la prima configurazione e cioè quella desunta dallo studio fatto dalla citata commissione regionale, secondo le confinanze che verranno più sotto descritte.

La proposta di vincolo testè votata ha i seguenti limiti nel comune di Chions:

cominciando da nord: tratto del confine col comune di S. Vito al Tagliamento, i mappali 3, 33, 79, 14, 16, 18, 29, 28 del foglio 10 del comune di Chions; tratto della roggia del Molino lungo il mappale 42 del foglio 9 del comune di Chions; tratto del confine col comune di Sesto al Reghena; tratto della strada comunale « Braidacurti », la strada vicinale del Lago sino al punto d'interseco col confine suddetto col comune di S. Vito al Tagliamento;

ed i seguenti limiti nel comune di S. Vito al Tagliamento:

cominciando da sud: tratto del confine col comune di Chions, i mappali 87, 64, 63, 36, 73, 42, 84 del foglio 39 del comune di S. Vito al Tagliamento; i mappali 13, 14, 23, 18, 17 del foglio 40 del comune di S. Vito al Tagliamento, sino a congiungersi col predetto confine di comuni.

(*Omissis*).

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Brallo di Pregola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1972 ha incluso nell'elenco delle loca-

lità da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, le pendici del Lesima in comune di Brallo di Pregola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brallo di Pregola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce pregevole quadro panoramico naturale con terreni molto acclivi, ricchi di flora e di boschi di latifoglie, — faggio, ontano, carpino, etc. e di conifere di recente rimboschimento, — larice, cedro deodara, pino nero e silvestre; tale quadro è godibile dalle strade accessibili al pubblico costruite dalla Forestale e dalla strada forestale, pure accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona delle pendici del Lesima sita nel territorio del comune di Brallo di Pregola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dal confine della zona vincolata, con decreto ministeriale 13 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1969) da quota 1489 (monte Terme) a quota 1094; dai margini settentrionali delle particelle catastali 13, 15, 26 del foglio 67; da fosso Nenejo che segue verso ovest fino allo sbocco nel torrente Avagnone;

ad est il torrente Avagnone fino a raggiungere il fiume Trebbia; poi il fiume Trebbia fino al confine sud della provincia con il comune di Zerba (Piacenza);

a sud e ad ovest il confine con il territorio comunale di Zerba (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brallo di Pregola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Verbale dell'adunanza del giorno 10 *novembre* 1972

Alle ore 10 di venerdì 10 novembre 1972, in una sala della sede dell'amministrazione provinciale di Pavia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, a seguito della convocazione fatta dal presidente attraverso lettera del 16 ottobre 1972, diretta a tutti i membri ed ai sindaci dei tre comuni interessati nelle proposte elencate all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

L'Ordine del giorno in discussione è il seguente:

3) BRALLO DI PREGOLA: proposta di vincolo delle pendici del Lesima;

(*Omissis*).

Dopo avere constatato la validità della riunione per la presenza di tutti i membri con l'eccezione di uno, il presidente dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Si sposta l'ordine degli argomenti da trattare a causa dell'ora di arrivo dei sindaci.

1) BRALLO DI PREGOLA: proposta di vincolo delle pendici del Lesima.

Presente il sindaco di Brallo di Pregola sig. Giovanni Taliani, il presidente propone alla commissione l'estensione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 4, alla zona del comune di Brallo di Pregola come delimitata dai seguenti confini, per il suo notevole interesse pubblico:

a nord dal confine della zona vincolata attraverso decreto ministeriale 13 novembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1969 da quota 1489 (monte Terme) a quota 1094; dai margini settentrionali delle particelle catastali 13, 15, 26 del foglio 67; da fosso Nenejo che segue verso ovest fino allo sbocco del torrente Avagnone;

a est il torrente Avagnone fino a raggiungere il fiume Trebbia; poi il fiume Trebbia fino al confine sud della provincia con il comune di Zerba (Piacenza);

a sud ed a ovest il confine con il territorio comunale di Zerba (Piacenza).

(*Omissis*).

Il presidente mette ai voti la proposta di vincolo e, con l'astensione del sindaco, la proposta di vincolo viene approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

(8765)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1974.

Autorizzazione alla « SO.GE.MAR. S.p.a. », in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 3 dicembre 1963, 22 aprile 1968, 29 marzo 1969, 22 luglio 1969, 4 agosto 1970 e 2 ottobre 1972, con i quali la S.p.a. Magazzini generali SO.GE.MAR., con sede in Milano, via Bezzi, n. 3, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza con la quale la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un capannone della superficie di mq 775 circa da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 778 del 29 ottobre 1973, concernente il parere favorevole all'ampliamento espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali SO.GE.MAR., con sede in Milano, via Bezzi, n. 3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho (Milano) con un capannone della superficie di mq 775 circa, meglio descritto nella relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 12.000.000 (dodicimilioni) a L. 14.000.000 (quattordicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(8623)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. A/TBC/610 del 31 luglio 1974 con la quale l'assessore al dipartimento per i servizi della regione dell'Umbria chiede per la provincia di Terni il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Terni è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8975)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. A/TBC/610 del 31 luglio 1974 con la quale l'assessore al dipartimento per i servizi sociali della regione dell'Umbria chiede per la provincia di Perugia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Perugia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8976)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cologna Veneta, Isola della Scala, Tregnago e Villafranca di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cologna Veneta, Isola della Scala, Tregnago e Villafranca di Verona;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cologna Veneta, Isola della Scala, Tregnago e Villafranca di Verona cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cologna Veneta, sono trasferiti nell'am-

bito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Legnago, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tregnago sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soave, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Isola della Scala e Villafranca di Verona, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8977)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli esercenti arti e professioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 354, che ha, tra l'altro, integrato l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al Ministro per le finanze di determinare con propri decreti, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si renda particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della suddetta facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti arti e professioni possono istituire appositi bollettari a ricalco a « madre e figlia », conformi sostanzialmente al modello allegato. Di tali bollettari la sezione « figlia » e la sezione « madre » tengono luogo, rispettivamente, della fattura e del registro di cui agli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per la tenuta e la conservazione dei bollettari di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente.

I professionisti devono numerare in ordine progressivo i documenti ricevuti ed annotarli, nell'ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti in possesso, nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o nel bollettario di cui al precedente art. 1. In tale ultimo caso la sezione « figlia » dovrà essere annullata e rimanere unita al bollettario. I documenti devono essere conservati a norma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli esercenti l'arte ottica, limitatamente all'attività concernente la qualificazione e la misurazione del difetto visivo, l'approntamento degli occhiali da vista e delle lenti graduate, nonché l'adattamento delle lenti a contatto.

Art. 3.

Per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito ed entro lo stesso termine deve essere emessa la bolletta dai professionisti che intendono avvalersi della procedura prevista dal precedente art. 1; il medesimo termine deve essere osservato per la registrazione dei corrispettivi a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I soggetti di cui al comma precedente devono annotare giornalmente l'ammontare delle somme ricevute in deposito, distinto per ciascuna operazione, in apposito registro che deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° settembre 1974. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

Professionista o artista . . . .
sede . . . .

BOLLETTARIO PER GLI ESERCENTI
ARTI E PROFESSIONI

Bollette dal n. . . . . . al n. . . . . . .

Sezione « madre »

Data . . . . Numero di pagina . . . . .
Bolletta n. . . . .

Professionista o artista . . . .
sede . . . .

Spett. . . . .
sede . . . .
(generalità e indirizzo del committente del servizio)

Natura dei servizi formanti oggetto della prestazione — Importo

. . . .

Imponibile L. . . . .
I.V.A. » . . . .

Totale . . . L. . . . .

Sezione « figlia »
(da consegnare o spedire al cliente)

Data . . . . Numero di pagina . . . . .
Bolletta n. . . . .

Professionista o artista . . . .
sede . . . .

Spett. . . . .
sede . . . .
(generalità e indirizzo del committente del servizio)

Natura dei servizi formanti oggetto della prestazione — Importo

. . . .

Imponibile L. . . . .
I.V.A. » . . . .

Totale . . . L. . . . .

(9110)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Individuazione dell'ufficio del registro a rami divisi competente a ricevere le dichiarazioni d'imposta di cui all'art. 18, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto l'art. 18, comma sesto, del predetto decreto presidenziale, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che le società di gestione di immobili devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al precedente art. 3, primo comma, apposita dichiarazione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l'immobile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1972, n. 644, recante la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del predetto decreto presidenziale, sono tuttora in corso le procedure per la riunificazione di alcuni uffici del registro a rami divisi;

Considerato, altresì, che, attesa la diversità terminologica della denominazione degli attuali uffici a rami divisi, occorre stabilire l'ufficio del registro competente a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 18, comma sesto, del menzionato decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 643, per i distretti in cui sono attualmente in funzione uffici del registro a rami divisi;

Decreta:

Nelle circoscrizioni territoriali in cui sono compresi uffici del registro a rami divisi, le dichiarazioni delle società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili, previste dall'art. 18, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per l'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio, vanno presentate all'ufficio competente per la registrazione degli atti pubblici.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8920)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Isola Capo Verde.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante l'insorgenza di casi di colera nell'Isola Capo Verde;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Isola Capo Verde sono sottoposte, con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967

A seguito dell'approvazione disposta con legge 1° giugno 1971, n. 797, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 4 ottobre 1971, dell'accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, firmato a Roma l'8 luglio 1967, è stata effettuata a Rabat il 16 luglio 1974 la notifica prevista dall'art. 21 dell'accordo stesso.

Lo scambio delle notifiche essendo stato perfezionato il 6 agosto 1974 l'accordo, ai sensi del citato art. 21, è entrato in vigore il 6 settembre 1974.

(8828)

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1974 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Salvatore Santangelo, vice console onorario di Spagna a Catania.

(9054)

In data 18 ottobre 1974 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mauro Belacchi, vice console onorario di Spagna a Ravenna.

(9055)

In data 18 ottobre 1974 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mariano Vicente Garcia Perez, console di Cuba a Genova.

(9056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 12 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,55	667,55	666,50	666,55	667 —	666,50	666,45	666,55	666,55	666,55
Dollaro canadese	674,60	674,60	674,50	674,60	674,50	674,55	674 —	674,60	674,60	674,60
Franco svizzero	237,73	237,73	237,80	237,73	238,10	237,70	237,75	237,73	237,73	237,70
Corona danese	112,24	112,24	112,25	112,24	112,30	112,20	112,23	112,24	112,24	112,20
Corona norvegese	121,23	121,23	121,40	121,33	121,60	121,20	121,35	121,33	121,23	121,20
Corona svedese	153,50	153,50	153,50	153,50	153,60	153,45	153,40	153,50	153,50	153,50
Fiorino olandese	253,23	253,23	253,25	253,23	253,45	253,20	253,23	253,23	253,23	253,20
Franco belga	17,495	17,495	17,50	17,495	17,47	17,48	17,495	17,495	17,49	17,45
Franco francese	142,26	142,26	142,45	142,26	142,45	142,25	142,35	142,26	142,26	142,25
Lira sterlina	1552,05	1552,05	1554,50	1552,05	1558,77	1552,10	1552,70	1552,05	1552,05	1552 —
Marco germanico	261,10	261,10	261,30	261,10	261,43	261,10	261,115	261,10	261,10	261 —
Scellino austriaco	36,68	36,68	36,65	36,68	36,68	36,68	36,6785	36,68	36,68	36,65
Escudo portoghese	26,44	26,44	26,46	26,44	26,40	26,44	26,445	26,44	26,44	26,43
Peseta spagnola	11,6350	11,635	11,63	11,6350	11,60	11,65	11,6315	11,6350	11,63	11,62
Yen giapponese	2,2210	2,221	2,23	2,2210	2,21	2,22	2,221	2,2210	2,22	2,22

Media dei titoli del 12 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,650
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,875
» 5 % (Ricostruzione)	86,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,900
» 5 % (Città di Trieste)	83,700
» 5 % (Beni esteri)	83,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,925
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,075
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,300
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,800
» poliennali 7 % 1978	92,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,50
Dollaro canadese	674,30
Franco svizzero	237,74
Corona danese	112,235
Corona norvegese	121,34
Corona svedese	153,45
Fiorino olandese	253,23
Franco belga	17,495
Franco francese	142,305
Lira sterlina	1552,375
Marco germanico	261,107
Scellino austriaco	36,679
Escudo portoghese	26,442
Peseta spagnola	11,633
Yen giapponese	2,221

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 202, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1973, in corso di registrazione, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astrofisico di Arcetri è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: fisica, matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul pogramma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 368

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . (*a*), nat. a . . . . (provincia di . . . .), il . . . ., chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri concorso indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 368, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 15 novembre 1974.

A tal fine . . sottoscritt. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . .

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. dichiarat. decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt. dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

Fisica dei fenomeni solari. Influenza dell'atmosfera nelle osservazioni. Metodi di valutazione della turbolenza atmosferica. Valutazione del rendimento degli strumenti per l'osservazione del sole. Spettrografi e loro rendimento. Trattamento delle osservazioni. Riduzione e valutazione delle stesse mediante calcolatori ottici. Cenni di calcolo elettronico applicato ai problemi solari.

(8664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 27 luglio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Jesolo;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi per ufficiali sanitari, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità dall'ordine dei medici, dalla prefettura e dal comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Jesolo, è così composta:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Collenea Isernia dott. Francesco, primo dirigente della prefettura di Venezia;

Fiaschi prof. Ernico, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Padova;

Maggi dott. Daniele, ispettore generale medico in servizio al Ministero della sanità;

Mauriello dott. Massimo, ufficiale sanitario di Cortina d'Ampezzo.

Segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Venezia, addì 23 ottobre 1974

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8871)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4201 del 13 dicembre 1973 con il quale veniva bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della 2ª condotta veterinaria di Cisterna di Latina di nuova istituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Lazio 20 agosto 1973, n. 33;
Viste le designazioni dell'assessorato alla sanità e igiene della regione Lazio, del sindaco del comune di Cisterna, dell'ordine dei veterinari della provincia di Latina;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso nelle premesse indicato è costituita come segue:

Presidente:

Avoli dott. Fernando, funzionario amministrativo presso l'assessorato sanità e igiene della regione Lazio.

Componenti:

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale presso l'assessorato sanità e igiene della regione Lazio;
Romboli prof. Bruno, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Seren prof. Ennio, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Maggiacomo dott. Vincenzo, veterinario comunale di Cisterna (Latina).

Segretario:

Nunziata dott. Ernesto, funzionario amministrativo presso l'ufficio del veterinario provinciale di Latina.

La commissione esaminatrice, che avrà sede in Latina, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, di questo ufficio e del comune di Cisterna.

Latina, addì 18 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(8745)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1974, n. 38.

Interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Il diritto allo studio nella regione Abruzzo è regolato dalla presente legge, limitatamente all'anno scolastico 1974-75.

Art. 2.

La Regione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, concede:

a) contributi per la realizzazione del diritto allo studio tramite i patronati scolastici, agli alunni che frequentano le scuole materne, elementari e medie statali nella Regione, sotto forma di refezione scolastica e assistenza sociale;

b) contributi, tramite le casse scolastiche, agli alunni che frequentano le scuole statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica nella Regione, ad eccezione degli istituti professionali, per interventi commisurati a particolari ed urgenti esigenze degli alunni stessi;

c) contributi, tramite le casse scolastiche, per l'assegnazione di buoni-libro agli alunni che frequentano le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica nella Regione, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato; contributi per la creazione di biblioteche di classe ai fini di nuove forme della sperimentazione didattica;

d) contributi, tramite i patronati scolastici e le casse scolastiche delle scuole medie interessate, per l'attuazione della refezione in favore degli alunni che frequentano le scuole consolidate e a tempo pieno elementari e medie e per l'acquisto di materiale e sussidi didattici, per le scuole a tempo pieno;

e) contributi per la concessione di borse di studio, limitatamente alle conferme e fino al compimento del corso normale di studi, agli alunni che frequentano le scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

f) contributi, tramite gli istituti professionali statali nella Regione, per l'attuazione delle seguenti forme di intervento in favore degli alunni che frequentano gli istituti medesimi:

1) assistenza sociale;

2) refezione scolastica;

3) fornitura di libri e strumenti di lavoro;

4) rimborso tasse scolastiche;

5) ospitalità in convitti privati convenzionati con gli istituti;

6) assegnazione di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti medesimi;

7) trasporto gratuito;

g) contributi, ai comuni ed ai loro consorzi, per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le scuole materne, elementari e medie statali nella Regione, anche consolidate e a tempo pieno, nonchè per l'acquisto di scuolabus.

Con successivo provvedimento sarà regolamentato l'intervento della Regione in materia di diritto allo studio dei lavoratori.

Capo II

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ESCLUSI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Art. 3.

La ripartizione dei contributi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 è disposta dalla giunta regionale nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio e con i criteri fissati dall'art. 22 della presente legge.

Ai segretari dei patronati scolastici, sempre che non si tratti di insegnanti elementari assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, può essere concesso dal consiglio di amministrazione, un compenso forfettario netto mensile sui fondi assegnati a norma della lettera *a*) dell'art. 2.

Detto compenso viene attribuito in base agli alunni frequentanti nel comune la scuola materna e dell'obbligo nel seguente importo:

fino a 100 alunni	L. 10.000
da 101 a 300 alunni	» 20.000
da 301 in poi	» 30.000

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi delle vigenti leggi, alle direzioni didattiche per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, sono, a loro domanda, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Con successivo decreto del presidente della giunta regionale sarà regolamentata l'emissione nei ruoli degli insegnanti di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione della cassa scolastica di ciascun istituto o scuola provvede alla ripartizione dei contributi concessi dalla Regione a norma della lettera *b*), art. 2, della presente legge con decisioni motivate per i singoli interventi.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione della cassa scolastica delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, statali o autorizzati a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, fatta eccezione per gli istituti professionali, provvede alla concessione dei contributi regionali previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 6.

Agli alunni iscritti alle varie classi e tipi di corso degli istituti e scuole di cui al precedente articolo, possono essere concessi buoni-libro, di importo corrispondente alla spesa per l'acquisto di tutti i libri di testo adottati in ciascuna classe, con l'esclusione dei testi consigliati, degli atlanti e dei dizionari nelle classi successive alla prima di ciascun grado e tipo di scuola.

Art. 7.

Possono beneficiare dell'assegnazione dei buoni-libro:

a) gli alunni che frequentano le scuole di istruzione secondaria di primo grado che appartengano a famiglia il cui reddito netto non sia superiore a L. 2.000.000, con un figlio a carico, aumentato di L. 300.000 per ogni altro figlio a carico;

b) gli alunni che frequentano le scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica che appartengano a famiglie il cui reddito netto non sia superiore a L. 1.300.000, aumentato di L. 300.000 per ogni altro figlio a carico.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e privi di redditi propri, nonchè i figli maggiorenni che non abbiano superato il 26° anno di età, qualora siano studenti universitari, non abbiano superato la durata legale del corso di laurea e non abbiano redditi propri.

Art. 8.

La domanda per l'assegnazione del buono-libro deve essere presentata al preside all'atto dell'iscrizione.

Ad essa va allegata la seguente documentazione in carta semplice:

1) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

2) dichiarazione del capo famiglia, provvisto di solo reddito di lavoro subordinato, attestante che nel nucleo familiare non esistono altri redditi di qualsiasi natura;

3) certificato del datore di lavoro da cui risulti il reddito del capo famiglia, al netto di tutte le ritenute previste dalle leggi vigenti;

4) negli altri casi, certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito dell'intero nucleo familiare;

5) eventuale certificato rilasciato dall'Università degli studi attestante l'iscrizione dei figli maggiorenni, la data di immatricolazione e la durata legale del corso di laurea.

La commissione di cui al successivo art. 9, può, ove lo ritenga opportuno, svolgere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione della cassa scolastica integrato per l'occasione, limitatamente alle scuole medie dal presidente del locale patronato scolastico, formula una graduatoria degli aventi diritto e provvede all'assegnazione dei buoni-libro, per l'importo determinato a norma dell'art. 6.

La graduatoria è compilata tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie degli aspiranti, quali risultano dai documenti prodotti, nonché del merito scolastico.

E' assegnato, ai fini della compilazione della graduatoria, un punteggio massimo di 30 punti per ciascun alunno, nei limiti di un massimo di 25 punti per le condizioni economiche e di 5 punti per le condizioni di merito.

L'attribuzione del punteggio è inversamente proporzionale al reddito.

Art. 10.

Il buono-libro è consegnato dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica al padre, o a chi ne fa le veci, dell'alunno beneficiario e da questi esibito alla cartolibreria presso cui intende provvedere all'acquisto dei libri di testo.

Il consiglio di amministrazione della cassa scolastica provvede quindi alla liquidazione, alle ditte fornitrici, dei relativi importi, previa esibizione o trasmissione delle fatture, in duplice copia, corredate dei buoni-libro.

Il presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dà quindi assicurazione al settore « Sicurezza sociale » della giunta regionale dei pagamenti effettuati e trasmette, nel contempo, un elenco nominativo degli alunni beneficiari del buono-libro, distinti per classe, con la indicazione per ciascuno della somma assegnata.

Capo III

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI CONSOLIDATE E A TEMPO PIENO ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI.

Art. 11.

I patronati scolastici predispongono ed inviano entro il 30 settembre al settore « Sicurezza sociale » il piano particolareggiato del fabbisogno di spesa occorrente, per l'intero anno scolastico, per l'attuazione delle forme di intervento previste dalla lettera *d*) dell'art. 2.

Il piano delle richieste di contributo per l'attuazione dei fini di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 è trasmesso al settore « Sicurezza sociale » dai presidenti dei consigli di amministrazione delle casse scolastiche delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, interessate all'esperimento di scuola a tempo pieno entro il 30 settembre.

La ripartizione dei contributi è disposta dalla giunta regionale nei limiti delle somme stanziate in bilancio e con i criteri fissati dall'art. 22 della presente legge, mediante esame comparativo delle richieste formulate dagli enti interessati con i criteri di cui ai precedenti commi.

Capo IV

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO DAI MEDESIMI FRUITE NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI.

Art. 12.

Sono confermate, fino al compimento del corso di studi:

a) le borse di studio pluriennali assegnate nei precedenti anni scolastici dai provveditori agli studi a norma dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dell'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e confermate dalla Regione per l'anno scolastico 1972-73;

b) le borse di studio pluriennali assegnate, per l'anno scolastico 1972-73, dalla Regione per effetto dei concorsi indetti a norma del decreto del presidente della giunta regionale 10 agosto 1972.

Art. 13.

La borsa di studio è confermata a condizione che l'alunno assegnatario:

a) consegua la promozione per scrutinio finale o nella sessione estiva di esami, si iscriva e frequenti la classe successiva nel nuovo anno scolastico;

b) il reddito netto dell'intero nucleo familiare non sia superiore a L. 2.000.000 con un figlio a carico, aumentato di L. 300.000 per ogni altro figlio a carico, compresi i figli maggiorenni inabili al lavoro o studenti universitari di cui al secondo comma dell'art. 7;

c) non fruisca di altre borse di studio, assegni, buoni-libro, posti gratuiti in collegi o convitti, attribuiti da amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici e privati.

La sussistenza delle condizioni di cui al punto *a*) dovrà essere documentata a cura dei competenti capi di istituto.

La sussistenza delle condizioni di cui ai punti *b*) e *c*) dovrà essere documentata a cura dell'alunno beneficiario: per il punto *b*) con i documenti previsti dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 8, per il punto *c*) mediante una dichiarazione sottoscritta dal padre dell'alunno, o da chi ne fa le veci.

Art. 14.

L'importo delle borse di studio sarà corrisposto agli aventi diritto, in unica soluzione, a cura del settore « Sicurezza sociale » della giunta regionale.

Ai fini della liquidazione delle borse di studio i capi di istituto invieranno alla giunta regionale, entro il trentesimo giorno successivo all'inizio dell'anno scolastico:

1) un elenco nominativo alfabetico, distinto per classi, degli alunni aventi diritto alla conferma della borsa di studio, con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del nome e cognome, luogo e data di nascita e dell'esatto recapito del padre dello alunno, o di chi ne fa le veci, autorizzato a quietanzare il mandato di pagamento;

2) un'attestazione, rilasciata dalla scuola per ciascun alunno, da cui risulti che l'alunno stesso ha conseguito la promozione, per scrutinio finale o nella sessione estiva di esame e frequenta regolarmente la scuola;

3) i documenti di cui al terzo comma del precedente art. 13, prodotti dagli interessati.

I presidi invieranno altresì, entro lo stesso termine:

a) un elenco nominativo degli alunni, già beneficiari della borsa di studio, che hanno ultimato il corso di studi nell'anno scolastico precedente;

b) un elenco nominativo degli alunni che non hanno diritto alla conferma della borsa di studio per la perdita dei requisiti prescritti.

Capo V

Diritto allo studio per gli alunni degli istituti professionali statali. Assegnazione posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali.

Art. 15.

I consigli di amministrazione degli istituti professionali statali della Regione, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla lettera *f*) dell'art. 2 della presente legge, fatta eccezione per i posti gratuiti nei convitti annessi, provvedono ad inviare al settore « Sicurezza sociale » della giunta regionale entro il 30 settembre istanza corredata:

1) da un elenco nominativo degli alunni che risultano in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo con l'indicazione, per ciascuno di essi, della spesa occorrente, articolata nei singoli tipi di intervento;

2) da un piano generale e particolareggiato della previsione di spesa;

3) da una relazione illustrativa.

La ripartizione dei predetti contributi è disposta dalla giunta regionale nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio e con i criteri fissati dall'art. 22 della presente legge.

Art. 16.

Possono avere diritto ai contributi di cui al precedente articolo gli studenti i quali comprovino con idonea documentazione:

a) di essere residenti nel territorio regionale;

b) di appartenere a famiglia il cui reddito netto, accertato con i documenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 8, non sia superiore a L. 2.000.000 con un figlio a carico, aumentato di L. 300.000 per ogni altro figlio a carico.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e privi di redditi propri, nonchè i figli maggiorenni che non abbiano superato il 26° anno di età, qualora siano studenti universitari, non abbiano superato la durata legale del corso di laurea e non abbiano redditi propri.

Art. 17.

Sono concessi agli istituti professionali statali della Regione i contributi, previsti dal n. 6), lettera *f*), dell'art. 2 della presente legge, per l'assegnazione di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti medesimi e dipendenti sezioni coordinate, dell'importo unitario di L. 350.000.

La ripartizione dei contributi è disposta dalla giunta regionale nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio e con i criteri fissati dall'art. 22 della presente legge, previo esame comparativo delle richieste, tenuto conto dei posti esistenti presso ciascun convitto.

Gli alunni beneficiari del posto gratuito in convitto sono esclusi dai benefici previsti dalla lettera *c*) e dai numeri da 1) a 5) e 7) della lettera *f*) dell'art. 2.

Art. 18.

I posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali sono conferiti per concorso, le cui modalità saranno fissate con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima.

Il decreto stabilirà inoltre i termini e le modalità per la conferma del beneficio per gli anni scolastici successivi alla prima concessione, nei limiti della durata del corso di studi.

Capo VI

Trasporto gratuito degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo - Acquisto scuolabus

Art. 19.

Ai comuni ed ai loro consorzi vengono concessi contributi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni delle scuole statali materne, elementari e medie.

Art. 20.

I comuni e loro consorzi provvedono al servizio del trasporto gratuito con propri automezzi o, in mancanza, al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli alunni beneficiari.

E' data facoltà ai comuni e ai loro consorzi:

a) di acquistare, con il contributo della Regione, scuolabus da adibire al trasporto gratuito degli alunni;

b) di utilizzare scuolabus dei patronati scolastici, previe opportune intese con gli enti suddetti.

I comuni stabiliscono i criteri e le modalità per l'ammissione al beneficio del trasporto gratuito.

Art. 21.

I comuni e i loro consorzi, ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, inviano entro il 15 settembre, al settore « Sicurezza sociale » della giunta regionale, previe opportune intese con i patronati scolastici ed i presidi delle scuole medie interessati, il piano del fabbisogno di spesa per l'intero anno scolastico, comprensivo delle somme occorrenti per il rimborso delle spese di viaggio e delle somme necessarie per la gestione di scuolabus in proprietà o in uso ai comuni e loro consorzi.

Entro lo stesso termine i suddetti enti inviano inoltre, ove ne abbiano interesse, domanda documentata intesa ad ottenere un contributo per l'acquisto di scuolabus.

La ripartizione dei contributi è disposta dalla giunta regionale con i criteri fissati dall'art. 22 della presente legge, sulla base della somma, stanziata in bilancio, a norma della lettera *g*) dell'art. 2.

Capo VII

Disposizioni comuni

Art. 22.

La programmazione delle attività degli interventi per il diritto allo studio e del conseguente piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge è approvata dal consiglio regionale.

La giunta regionale è autorizzata ad impartire, nell'ambito dei criteri approvati dal consiglio regionale, le istruzioni necessarie per la sua attuazione.

Art. 23.

I patronati scolastici, i consigli di amministrazione degli istituti professionali ed i consigli di amministrazione delle casse scolastiche delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, statali e non statali, provvedono a giustificare l'amministrazione e la gestione dei fondi accreditati dalla Regione, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, mediante contabilità e rendiconto distinti da quelli instaurati per gli altri loro compiti istituzionali.

Art. 24.

I patronati scolastici, nell'espletamento di tutte le attribuzioni di qualsiasi forma ad essi assegnate, a mente della presente legge, sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione.

Le funzioni già attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato, a norma degli articoli 3, terzo comma, 4, 10 e 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono esercitati dalla giunta regionale.

Art. 25.

L'esame e l'approvazione degli atti indicati nell'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, ed i rendiconti dei consigli di amministrazione degli istituti professionali ed enti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei comuni che sono sottoposti agli organi di controllo di cui alla legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, sono demandati ad apposita commissione istituita in seno alla giunta regionale, con decreto del presidente della giunta medesima.

Alla corresponsione dei compensi, compresi i gettoni di presenza, eventualmente dovuti ai componenti ed alle spese di funzionamento della commissione, per un onere complessivo nell'anno 1974 previsto in L. 1.500.000, è provveduto con i fondi stanziati al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974, ai sensi della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

La commissione è formata:

a) dal componente della giunta regionale preposto al settore « Sicurezza sociale », o da altro componente la giunta all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

b) da tre esperti designati dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Un funzionario della Regione, designato dalla giunta, esercita funzioni di segretario della commissione senza diritto di voto.

Per l'espletamento dei propri compiti la commissione è dotata di un ufficio di segreteria.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro membri.

I provvedimenti adottati dalla suddetta commissione sono atti definitivi.

Art. 26.

Per quant'altro non previsto dalla presente legge in materia di diritto allo studio, si fa richiamo alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e nella relativa legge regionale n. 26 del 30 novembre 1972.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Limitatamente alla concessione dei contributi stanziati in bilancio nell'esercizio 1974, le istanze e i piani previsti dagli articoli 11, 15 e 21 devono essere inviati al settore « Sicurezza sociale » della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 28.

Per l'applicazione delle iniziative previste dall'art. 2 della presente legge, l'onere derivante è valutato, per l'anno 1974, in L. 2.772.000.000, così distinto:

1) per la lettera *a*) . . . . L. 482.000.000
2) per la lettera *b*) . . . . » 70.000.000
3) per la lettera *c*). . . . . . . » 900.000.000
4) per la lettera *d*) . . . . » 70.000.000
5) per la lettera *e*) . . . . » 240.000.000
6) per la lettera *f*) . . . . » 380.000.000
7) per la lettera *g*) . . . . » 630.000.000

All'onere di L. 2.772.000.000 di cui ai precedenti punti del presente articolo, si fa fronte, per l'anno 1974, mediante prelevamento dal cap. 2500 — Fondo globale, elenco n. 4 — del bilancio di previsione dell'esercizio 1974.

La partita « Provvidenze per assicurare il diritto allo studio », iscritta, per l'importo di L. 2.772.000.000, nel predetto elenco n. 4, è soppressa.

Il presidente della giunta è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, previa conforme deliberazione della giunta stessa, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1974, n. 12.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 agosto 1974

DE CECCO

(8426)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742980)